



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

286^a seduta pubblica (antimeridiana)
giovedì 19 novembre 2009

Presidenza del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-VIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-10
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	11-14
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	15-25

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		<i>ALLEGATO A</i>	
		DISEGNO DI LEGGE N. 1755	
		Ordine del giorno	Pag. 11
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		Articolo 1 ed emendamenti	12
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	<i>ALLEGATO B</i>	
DISEGNI DI LEGGE		CONGEDI E MISSIONI	15
Discussione e approvazione, con modificazioni:		DISEGNI DI LEGGE	
(1755) Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue:		Annunzio di presentazione	15
PRESIDENTE	1, 2, 3 e <i>passim</i>	Assegnazione	16
D'ALÌ (<i>PdL</i>), <i>f. f. relatore</i>	2	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
MENIA, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>	2	Annunzio	10
RUSSO (<i>IdV</i>)	3, 4	Apposizione di nuove firme a mozioni e interpellanze	17
FOSSON (<i>UDC-SVP-Aut</i>)	3	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	18
LEONI (<i>LNP</i>)	5	Interrogazioni	18
MAZZUCONI (<i>PD</i>)	7	Interrogazioni da svolgere in Commissione	25
ORSI (<i>PdL</i>)	8		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1755) Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

D'ALÌ, *f. f. relatore*. Integra la relazione scritta osservando che il testo in esame, unanimemente condiviso dalla Commissione, interpreta il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il cosiddetto codice ambientale, al fine di chiarire agli operatori gli ambiti di applicazione delle previsioni sul trattamento delle acque reflue ed i limiti oltre i quali si applicano le sanzioni penali.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Rinuncia ad intervenire in replica.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G100.

D'ALÌ, *f. f. relatore*. Esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G100.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo unico, nel testo proposto dalla Commissione.

D'ALÌ, *f. f. relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Invita al ritiro dell'emendamento 1.3 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

RUSSO (*IdV*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Italia dei Valori sull'emendamento 1.4, rilevando che le proposte del Gruppo Italia dei Valori sono finalizzate ad inasprire le sanzioni previste in caso di violazione delle norme sullo scarico delle acque reflue industriali.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.4, 1.100, 1.101 e 1.7.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiara decaduti gli emendamenti 1.3 e 1.102.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). La tutela dell'ambiente rappresenta la sfida più importante per il futuro, ciononostante è assente dall'agenda politica del Governo. In questo contesto, suscita qualche perplessità il fatto che il provvedimento in esame circoscriva l'ambito di applicazione dell'azione penale solo alle fattispecie più gravi di violazione dei limiti di scarico di acque reflue industriali. Pertanto annuncia l'astensione del Gruppo UDC-SVP-Autonomie.

RUSSO (*IdV*). L'inquinamento idrico è un grave problema che riguarda le città, le industrie e le attività agricole. Alcune sostanze presenti nelle acque reflue non trattate possono essere molto pericolose e per questo sono stati stabiliti limiti e parametri, al superamento dei quali si applicano sanzioni penali ai responsabili. Il testo in esame, pur migliorato in Commissione, restringe gli ambiti di applicazione della sanzione penale ai fatti più gravi, lasciando diverse fattispecie al più favorevole regime delle sanzioni amministrative. Il Gruppo Italia dei Valori, che non condivide la pratica di apportare singole modifiche alla normativa vigente per ribaltare sentenze della Corte di cassazione, critica gli interventi voluti

dal Governo in quanto non sembrano avere una funzione chiarificatrice. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo dal momento che per affrontare il problema sarebbe stato più opportuno applicare il criterio della proporzionalità alle diverse forme di scarico illecito, ma anche il principio comunitario che esige sanzioni effettive e dissuasive. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Astore*).

LEONI (*LNP*). Il disegno di legge in esame non intende aprire la strada a forme di depenalizzazione di reati ambientali, ma definire un quadro di maggior certezza giuridica, chiarendo l'entità e la natura delle sanzioni previste per gli illeciti relativi all'inquinamento da scarichi di acque reflue e distinguendo quelli contenenti sostanze pericolose per la salute da quelli contenenti sostanze inquinanti ma meno pericolose. Il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea è quello approvato dalla Commissione ambiente su emendamento della Lega Nord, preventivamente concordato con il Governo e sottoscritto anche da esponenti del Pdl e del PD, e propone un'interpretazione della normativa più aderente alla *ratio* del legislatore. Per questi motivi annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Saccomanno*).

MAZZUCONI (*PD*). Il Gruppo Partito Democratico è favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame poiché il testo non propone un alleggerimento delle pene previste in caso di violazione delle norme in materia di scarico di acque reflue, ma chiarisce quando si applichino le sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del codice ambientale e quando invece si applichino quelle penali previste dall'articolo 137. Il testo inizialmente proposto dal Governo rivelava imperizia sotto il profilo giuridico; per questo motivo il PD aveva presentato in Commissione un emendamento interamente sostitutivo che non è stato accolto per puro spirito di parte; per la stessa ragione si è invece giunti all'approvazione di un emendamento proposto dalla Lega, su cui si è registrato un accordo *bipartisan*. Ribadendo la contrarietà del Gruppo Partito Democratico a qualsiasi alleggerimento, di tipo amministrativo e penale, delle sanzioni relative a illeciti in materia ambientale, auspica che il Governo chiarisca con un intervento in Parlamento quali linee politiche intende seguire nell'esercizio dell'ampia delega ambientale che il Ministro ha a disposizione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ORSI (*PdL*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo al disegno di legge che interviene a chiarire la disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue, nel senso di ricondurre l'ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione più grave. Il legislatore ripristina dunque un sistema governato dal criterio di proporzionalità e articolato su un doppio binario, che contempla sanzioni amministrative – spesso più efficaci di quelle penali – per le condotte meno gravi. Sottolinea infine l'apertura del Governo al confronto parlamentare su un provvedimento che registra un

largo consenso in Assemblea. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1755, composto del solo articolo 1.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1755) *Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (ore 9,37)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1755.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al senatore D'Alì, facente funzioni di relatore, se intende integrarla.

D'ALÌ, *f. f. relatore*. Signor Presidente, nel rifarmi alla relazione scritta del senatore Digilio, aggiungo semplicemente che il disegno di legge n. 1755 è sì modificativo, ma più che altro interpretativo dell'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il disegno di legge in esame è stato unanimemente condiviso dalla Commissione, che ha apportato modifiche al testo originario del Governo, ritenendole ulteriormente chiarificatrici del significato della norma, indirizzata a consentire agli operatori una più corretta interpretazione del loro modo di agire nel trattamento delle acque reflue, in maniera tale da non incorrere in eventuali complicazioni interpretative da parte degli organi di controllo.

La Commissione ha esaminato con assoluta serenità e condivisione il disegno di legge in discussione e lo rimette all'esame dell'Aula, auspicandone una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

D'ALÌ, *f. f. relatore*. Signor Presidente, se il Governo ritiene di accoglierlo, esprimo parere positivo sull'ordine del giorno G100, mentre anticipo il parere contrario su tutti gli emendamenti, essendo stato ampiamente discusso e concordato il testo finale in sede di esame in Commissione.

MENIA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G100, mentre esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, precisando che l'emendamento 1.3 è assorbito da quello approvato in Commissione; pertanto, invita il senatore Coronella a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il loro parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

RUSSO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (*IdV*). Signor Presidente, desidero puntualizzare che lo spirito degli emendamenti 1.4, 1.100, 1.101 e 1.7 è tendente ad aumentare le pene pecuniarie e anche restrittive per gli inquinamenti dovuti ad acque reflue o a scarichi di tipo industriale o a scarichi in mare, che tanto danno stanno recando e di cui tanto abbiamo parlato nei mesi scorsi. Abbiamo voluto inasprire le pene per dare uno strumento ancora più inflessibile nella valutazione di tali danni.

Pertanto, il nostro voto su questi emendamenti sarà favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 1.3 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 1.102 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Russo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSSON (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto che la tutela dell'ambiente, unitamente ad una crescita sostenibile, rappresenta la più importante delle sfide del nostro futuro; eppure, questi temi non sono ancora al centro dell'agenda politica di molti Paesi, compreso il nostro.

Alla luce di quanto premesso, il provvedimento in esame desta in noi qualche perplessità: se condividiamo l'esigenza di chiarire la portata del quinto comma dell'articolo 137 del codice ambientale, ci rendiamo però conto che esso circoscrive l'ambito di applicazione della sanzione penale

alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui oltre a superare i valori limite previsti si scarichino specifiche sostanze, indicate nella tabella 5.

Anche di fronte alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi idrici essenziali, appena approvata definitivamente e sostenuta nel cosiddetto decreto Ronchi, appare quanto mai necessario potenziare tutti gli strumenti di controllo al fine di salvaguardare l'integrità e la salute dei cittadini.

Le ragioni sopra esposte e le perplessità descritte ci portano a dichiarare un voto di astensione da parte del Gruppo UDC-SVP-Aut sul provvedimento in esame.

RUSSO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'inquinamento idrico è causato da differenti fattori, quali gli scarichi di attività industriali o delle normali attività umane che giungono nei corpi idrici senza opportuno trattamento. È un problema che riguarda le città, quando l'acqua si riversa senza autorizzazione e senza alcun trattamento di depurazione nei fiumi o direttamente nel mare; che riguarda le industrie, e in tal caso la sua composizione varia a seconda del tipo di processo produttivo; che riguarda infine le attività agricole, per le quali va considerato l'impatto degli scarichi sul terreno e i rischi di contaminare le falde acquifere o i corpi idrici superficiali.

Alcune sostanze chimiche presenti nell'acqua non trattata possono essere particolarmente tossiche: tra queste, il rame, lo zinco, il piombo, il manganese, il cromo, i solventi clorurati, gli oli minerali e gli idrocarburi. Per questo il codice ambientale, e prima ancora il decreto legislativo n. 152 del 1999 sulle acque, ha stabilito limiti e parametri, superati i quali scatta un regime sanzionatorio preciso, che deve essere puntuale ed efficace e non può essere modificato correttamente al di fuori del quadro generale.

Poiché il Gruppo Italia dei Valori del Senato non condivide e non ha mai condiviso la pratica di apportare isolate modifiche alla normativa vigente con il solo ed esplicito fine di ribaltare singole sentenze della Corte di cassazione, occorre chiarire che il disegno di legge in esame non può e non deve aprire la strada ad un più ampio ventaglio di depenalizzazioni in materia ambientale. Il disegno di legge in oggetto, seppur migliorato dalla Commissione, consiste sostanzialmente nel ridurre, in materia di scarico di acque reflue, l'ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione ritenute più gravi, mantenendo la sola sanzione amministrativa per le rimanenti condotte che – sulla base della recente giurisprudenza e della lettura piana della legge quadro vigente – sono invece oggi ritenute meritevoli di sanzione penale.

Questo modo frammentario e caotico di legiferare, tanto più se riferito ad un testo unico che dovrebbe mantenere stabilità e coerenza normativa nel tempo, genera confusione negli operatori del diritto e negli operatori del settore, esponendoli a continui cambiamenti, tanto più se questi consistono in modifiche di dettaglio su una materia oggetto di delega legislativa ancora aperta.

Per affrontare il problema sollevato dal disegno di legge sarebbe stato necessario un approccio più graduale, in modo da applicare il criterio di proporzionalità alle diverse tipologie di scarico illecito, applicando il principio comunitario che esige sanzioni effettive e dissuasive. La normativa in esame riguarda prevalentemente gli scarichi industriali, dato che i privati sono di norma obbligati a riversare nella pubblica fognatura i propri scarichi domestici. L'impianto fognario deve essere autorizzato e i privati che vi immettono i loro scarichi devono rispettare la regolamentazione prevista per il suo utilizzo. Per questo la legge deve essere chiara e facilmente applicabile. Non sembra che le modifiche volute dal Governo abbiano questa capacità chiarificatrice, perché non incidono sui punti della legge vigente scritti meno bene.

Siamo tutti consapevoli dell'importanza della tutela dell'ambiente in cui viviamo rispetto alle numerose minacce provenienti dalle svariate forme di inquinamento che la società moderna produce. L'effetto pratico dell'articolo unico del disegno di legge in esame sarebbe quello di sottrarre del tutto una molteplicità di forme di scarico di acque reflue alla sanzione penale, lasciandole al regime più favorevole delle sanzioni amministrative; da questo discendono gli emendamenti presentati. Nel frattempo, la situazione della depurazione delle acque e della qualità dei corpi idrici non sarà migliorata, per mancanza di investimenti.

Un disegno di legge che si limita ad incidere su un solo articolo del codice ambientale non sembra uno strumento efficace né per dare certezza alle pubbliche amministrazioni, agli operatori e ai cittadini, né per combattere con forza il fenomeno dell'inquinamento dei corpi idrici in modo da dissuadere comportamenti pericolosi anche per il futuro. A nostro avviso, pertanto, e per i motivi esposti il voto sull'articolo unico del presente disegno di legge non può essere positivo. (*Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Astore*).

LEONI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI (*LNP*). Come ampiamente discusso e convenuto fra tutti i Gruppi parlamentari in Commissione ambiente, lo scopo del disegno di legge è quello di definire un quadro di maggiore certezza giuridica per i cittadini, chiarendo la natura e l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di illecito relativo all'inquinamento da scarichi di acque reflue, di gravità sostanzialmente distinte: per scarichi reflui contenenti sostanze pericolose per la salute, o per scarichi reflui contenenti sostanze inquinanti

ma meno pericolose. Pertanto, il disegno di legge non deve essere assolutamente considerato come uno strumento per permettere forme più o meno ampie di depenalizzazione di reati ambientali.

L'attuale incertezza legislativa relativamente alla disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue ha creato pesanti problemi tra gli operatori e i gestori di impianti, sottoponendoli a sanzioni penali a causa di una cattiva interpretazione della norma da parte di alcuni giudici. Si tratta, in pratica, dell'applicazione o meno delle sanzioni penali nel caso del superamento dei limiti normativi di emissione – in acque superficiali, in fognatura o sul suolo – di alcune sostanze rilevate nelle acque reflue che non rientrano tra quelle della tabella 5 dell'Allegato 5, alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contiene l'elenco delle sostanze pericolose per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi.

In realtà, l'attuale formulazione della norma ha fatto sembrare ad alcuni giudici – una parte minoritaria della magistratura – che il riferimento alle sostanze pericolose della tabella 5 riguardi solo i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni e dalle Province autonome. Invece, l'intenzione del legislatore è quella di sottoporre a sanzione penale il superamento dei limiti delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5, come arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio, rame, e a sanzioni amministrative il superamento dei limiti delle altre sostanze meno pericolose, come alluminio, bario, boro, ferro, manganese. Peraltro, le sanzioni amministrative, trattate nell'articolo 133 del codice, sono comunque alquanto pesanti (ma non costituiscono reato penale). Si tratta infatti di sanzioni che vanno dai 3.000 ai 30.000 euro, con un minimo di 20.000 euro in caso di inquinamento di risorse idriche destinate al consumo umano o situate in aree protette.

Il testo sottoposto all'esame dell'Assemblea è quello uscito dalla Commissione ambiente a seguito dell'approvazione di un emendamento della Lega Nord a firma dei senatori Leoni e Monti, peraltro preventivamente concordato con il Ministro dell'ambiente e sottoscritto da esponenti sia del PdL che del PD. Con tale testo si è raggiunta una definizione ancora migliore, che evita ulteriori equivoci. In pratica, visto che la norma riguarda le sanzioni penali, si definisce già dall'inizio della frase che si tratta delle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Riteniamo che la modifica approvata in Commissione con l'approvazione del nostro emendamento sia necessaria per ricondurre la norma ad un'interpretazione il più aderente possibile alla *ratio* del legislatore, esplicitata, tra l'altro, nella relazione illustrativa al disegno di legge Atto Senato n. 1755, dove si evidenzia che la modifica introdotta «restituendo alla norma l'originaria chiarezza espositiva, tende a ricondurre correttamente l'ambito della sanzione penale alle sole ipotesi di violazione più grave (sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5), mantenendo la sanzione amministrativa, pure economicamente rilevante, per le rimanenti condotte».

Per quanto detto, il nostro Gruppo è favorevole al presente disegno di legge, come trasmesso dalla Commissione ambiente. (*Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Saccomanno*).

MAZZUCONI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (*PD*). Signor Presidente, vorrei anzitutto fare una precisazione. Stiamo discutendo di quella che apparentemente sembra una modifica, ma che in realtà è una precisazione. Il testo in esame precisa meglio quando si applichino le sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (il cosiddetto codice ambientale) e quando invece si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 137 del medesimo decreto. In questo senso e solo in questo il Gruppo del Partito Democratico è favorevole. Non si tratta di un alleggerimento di pene, ma semplicemente di precisazioni che si sono rese necessarie a seguito di alcune sentenze della suprema Corte di cassazione – che peraltro seguono un indirizzo minoritario – nell'applicazione dei predetti articoli 133 e 137 del decreto legislativo n. 152; solo in questo senso il Partito Democratico dichiara il proprio voto favorevole.

Vorrei però fare alcune precisazioni, la prima delle quali riguarda il testo. Il testo presentato dal Governo evidenzia un'assoluta imperizia sotto il profilo giuridico, e ciò in Commissione è stato rilevato. Ora, è vero che siamo pervenuti ad un testo su cui c'è l'accordo della maggioranza dei Gruppi presenti in quest'Aula, tuttavia mi corre l'obbligo di precisare nuovamente come il testo presentato dal Governo sia scritto quanto meno in un pessimo italiano, e non entro nel merito delle questioni giuridiche.

Per tale ragione, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato un emendamento interamente sostitutivo, e qui mi rammarico che il Governo, presente allora non nella persona del sottosegretario Menia, abbia preferito accogliere – per pure questioni di parte – l'emendamento parziale della Lega e non quello interamente sostitutivo del nostro Gruppo, che sostanzialmente riscriveva il testo nello stesso modo. Persino gli emendamenti corretti del Partito Democratico sono emendamenti che il Governo non considera, perché noi sicuramente in materia ambientale proponiamo cose negative, sbagliate o eccessive. Senatore Leoni, è vero che è passato un emendamento della Lega, ma – diciamocelo onestamente – ciò è avvenuto solo per ragioni di parte, al punto che in Commissione poi è mancato il numero legale per sostenere il testo che pur vedeva l'accordo di tutte le parti. Ciò va detto per precisare lo svolgimento del dibattito sul comma di un articolo di un decreto legislativo ben più ampio.

Il secondo problema che voglio sollevare è di altra natura. Nella relazione illustrativa di tale provvedimento si menziona anche la delega che in questo momento è a disposizione del Ministro dell'ambiente. La delega è stata concessa in base alla legge 18 giugno 2009, n. 69, e su di essa il Partito Democratico ha sempre espresso forti perplessità. Capisco che que-

sta sia una mera correzione di una piccolissima parte del codice ambientale, ma vorrei ricordare all'Aula che in questo momento il Ministro ha in mano una delega molto più ampia e secondo me anche molto più pericolosa. Inoltre, il Ministro non si è mai presentato in Commissione ambiente per illustrare almeno le linee portanti all'interno delle quali intende esercitare tale delega e quali correzioni vuole apportare alla normativa sui reati di natura ambientale, soprattutto in materia di sanzioni amministrative e di sanzioni penali. A questo punto, corre l'obbligo di ricordare che il mio Gruppo sarà contrario a tutti gli eventuali alleggerimenti proposti, sia in materia di sanzioni amministrative che di sanzioni penali. Mi sembra giusto dirlo, perché oggi siamo di fronte ad un testo che è solo un piccolo francobollo rispetto ad una raccolta molto più ampia sulla quale dovremo pronunciarci.

Dunque, pur annunciando il voto favorevole del mio Gruppo su questo testo, ribadisco, in primo luogo, che diremo no agli alleggerimenti di qualunque genere in materia sanzionatoria che potrebbero essere proposti dal Ministro e, in secondo luogo, come è stato già detto in tutti gli interventi del mio Gruppo in particolare in Commissione ambiente, che sarebbe tempo che il Ministro dell'ambiente si presentasse alle Commissioni competenti per illustrare i suoi progetti, soprattutto quelli relativi alla modifica di un testo così importante quale è, appunto, il codice ambientale, cioè il decreto legislativo n. 152 del 2006. Ciò detto, confermo il voto favorevole del mio Gruppo, aggiungendo però che persino quando siamo d'accordo fate di tutto per emarginarci e per lasciarci nell'angolo. (*Applausi dal Gruppo PD*).(*Brusío*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a volte si ha l'impressione che i senatori che intervengono per svolgere le relazioni o le dichiarazioni di voto disturbino i colleghi che chiacchierano liberamente in Aula. Gradirei che si ripristinasse invece una regola diversa. Se volete parlare tra di voi potete uscire dall'Aula, in modo che chi deve intervenire possa farlo. (*Applausi dei senatori Lauro e Garavaglia Mariapia*).

ORSI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI (*PdL*). Signor Presidente, il dibattito ha evidenziato la ragione principale per la quale il Governo ha proposto questo disegno di legge, ossia ripristinare la volontà legislativa degli articoli del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, in piena conformità con i principi comunitari, tra l'altro ribaditi recentemente nella nuova direttiva, prevede la proporzionalità delle sanzioni rispetto alle violazioni ambientali e anche il cosiddetto doppio binario tra sanzioni di tipo amministrativo e sanzioni di tipo penale. La normativa che oggi noi votiamo, quindi, viene ricondotta all'in-

interpretazione autentica che in origine generò queste norme sanzionatorie, distinguendo gli eventi decisamente meno gravi, che vengono puniti con una sanzione amministrativa, e circoscrivendo alla copertura del diritto penale le sanzioni più gravi.

Questa considerazione e questa necessità non ci devono però esimere dal riflettere sull'opportunità che vi sia una differenziazione e una proporzionalità di sanzioni, non solo perché voluta dal diritto comunitario, ma anche perché in alcune fattispecie la sanzione amministrativa, per le sue modalità di applicazione, è decisamente più difensiva per l'ordinamento di quanto non sia la sanzione penale. Ricordo ai colleghi che il diritto penale e le sanzioni penali si basano sulla volontarietà del comportamento, che si ricava dal dolo o dalla gravità della colpa in caso di negligenza o imperizia; invece la sanzione amministrativa opera di per sé e quindi, con multe da 20.000 euro in su, sanziona comunque il malfunzionamento di impianti o eventuali rotture che non sempre sono riconducibili ad una colpa grave o ad un comportamento doloso. Pertanto, contrariamente a quello che si può pensare, talvolta la previsione di una sanzione penale ha una efficacia di prevenzione inferiore rispetto a quella di una sanzione amministrativa. Se vogliamo fare qualche esempio, basta vedere come il codice della strada, evolvendosi nella direzione di forti sanzioni amministrative e diradando le norme penali, abbia trovato una effettività sanzionatoria ben superiore rispetto a quella che precedentemente veniva garantita. Il disegno di legge in esame riporta tutto al giusto termine, ossia al dettato del legislatore ed ha efficacia di interpretazione autentica.

Credo non possa essere considerata una colpa del Governo la grande apertura che ha dimostrato in Commissione, nonché l'accoglimento del migliore testo presentato grazie agli emendamenti e alla discussione svolta. È singolare che in quest'Aula, nella quale spesso lo si accusa di rigidità rispetto alle posizioni iniziali, il Governo venga incolpato del fatto di accettare e verificare che dal dibattito parlamentare nascano soluzioni migliorative. Anche l'*iter*, contrariamente a quanto oggi qualche spunto polemico ha fatto apparire in Aula, è stato fortemente condiviso, fino al punto da provocare una certa rilassatezza che può aver causato l'incidente della mancanza del numero legale, forse perché qualcuno che condivideva il testo lo ha fatto valere. Non credo però si debba additare questo piccolo passaggio legislativo come una pagina di scarsa collaborazione fattiva fra le forze politiche in Commissione, o di mancata apertura del Governo rispetto ad un provvedimento che difendiamo per la sua natura e per la sua giustezza di fronte alla necessità di garantire un giusto presidio sanzionatorio dell'insieme dei comportamenti pericolosi per l'ambiente.

Per tutto questo, a nome del mio Gruppo dichiaro convintamente il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 10,03*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (1755)

ORDINE DEL GIORNO

G100

BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1755-A in materia di disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue;

considerato che:

il 30 novembre 2005, la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione orizzontale contro l'Italia che riguarda 468 agglomerati (città e cittadine con oltre 15.000 abitanti) che violano gli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

al termine della valutazione tecnica, si è accertato che l'Italia non aveva rispettato gli obblighi previsti dalla direttiva «Acqua». Pertanto, il 16 ottobre 2007, la Commissione ha inviato all'Italia una lettera completamente di messa in mora formale nel quadro della procedura di infrazione per violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE, ai sensi dei quali gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane e le acque reflue urbane devono confluire, prima dello scarico, in impianti di trattamento ed essere sottoposte ad un trattamento secondario;

nell'anno 2009 risulta aperta, nella fase di messa in mora, la procedura di infrazione n. 2009/2034 - direttiva «Acqua»: scarichi delle acque reflue in zone sensibili negli agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti;

impegna il Governo:

a porre in essere con urgenza tutte le iniziative di sua competenza volte ad assicurare il pieno rispetto su tutto il territorio nazionale della normativa comunitaria in materia di acque reflue;

ad informare il Parlamento in merito al rispetto dei parametri ed obblighi sanciti dalla legislazione vigente per il corretto trattamento delle acque reflue, anche alla luce delle modifiche recate delle disposizioni di cui al presente disegno di legge.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)*

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI

1.4

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "trentamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro" e le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantamila euro"».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire le parole: «dell'articolo 137, comma 5,» con le seguenti: «133 e 137».

1.3

CORONELLA

Decaduto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Chiunque," aggiungere le seguenti: "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto"».

Conseguentemente, dopo le parole: «dell'articolo 107, comma 1» sopprimere le parole da: «, in relazione» a: «presente decreto».

1.100

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro» con le seguenti: «da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da cinquemila euro a cinquantamila euro».

1.101

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 5 del citato articolo 137, sostituire le parole: "da seimila euro a centoventimila euro" con le seguenti: "da diecimila euro a duecentomila euro"».

1.102 (già 1.0.1)

CORONELLA

Decaduto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "acque reflue urbane che" aggiungere le seguenti: ", per dolo o colpa grave,"».

1.7

RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: "da due mesi a due anni" con le seguenti: "da tre mesi a tre anni"».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire le parole: «dell'articolo 137, comma 5,» con le seguenti: «137, commi 5 e 13».

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Allegrini, Amoruso, Bugnano, Caliendo, Camber, Cantoni, Carrara, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Contini, Corsi, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Gregorio, Dell'Utri, Ferrara, Fluttero, Giovanardi, Izzo, Longo, Mantica, Mantovani, Monti, Palma, Paravia, Pera, Rizzotti, Sibilìa, Stancanelli e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carlino, Ghedini, Sbarbati e Serafini Anna Maria, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Sarro Carlo, Allegrini Laura, Ascutti Franco, Bianconi Laura, Calabrò Raffaele, Carlino Giuliana, Carrara Valerio, Compagna Luigi, Contini Barbara, Coronella Gennaro, Costa Rosario Giorgio, D'Alia Gianpiero, De Angelis Candido, De Eccher Cristiano, De Feo Diana, Di Girolamo Nicola, Digilio Egidio, Esposito Giuseppe, Fasano Vincenzo, Fazzone Claudio, Gallo Cosimo, Gallone Maria Alessandra, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Germontani Maria Ida, Giordano Basilio, Giuliano Pasquale, Izzo Cosimo, Latronico Cosimo, Lauro Raffaele, Licastro Scardino Simonetta, Malan Lucio, Mazzaracchio Salvatore, Menardi Giuseppe, Messina Alfredo, Mugnai Franco, Musso Enrico, Nespoli Vincenzo, Nessa Pasquale, Paravia Antonio, Pastore Andrea, Piccioni Lorenzo, Piscitelli Salvatore, Saccomanno Michele, Saltamartini Filippo, Saro Giuseppe, Sanciu Fedele, Scarabosio Aldo, Scarpa Bonazza Buora Paolo, Sciascia Salvatore, Sibilìa Cosimo, Speciali Vincenzo, Valentino Giuseppe, Vetrella Sergio, Viceconte Guido

Modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso da parte dell'adottato alle informazioni riguardanti la sua origine (1898) (presentato in data 18/11/2009);

senatori Gramazio Domenico, Caligiuri Battista

Disposizioni per la valorizzazione economica delle aree protette attraverso la diffusione delle attività cinofile e del turismo ad esse collegato (1899) (presentato in data 18/11/2009);

senatori Caselli Esteban Juan, De Gregorio Sergio, Giordano Basilio, Piscitelli Salvatore, Calabrò Raffaele, De Angelis Candido, Gallone Maria Alessandra, Carrara Valerio, Di Girolamo Nicola

Disposizioni in materia di esposizione del Crocifisso in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della Repubblica (1900)
(presentato in data 18/11/2009);

senatori Vetrella Sergio, Sarro Carlo, Carrara Valerio, Licastro Scardino Simonetta, Costa Rosario Giorgio
Disposizioni in materia di utilizzazione dei terreni e degli immobili in disuso (1901)
(presentato in data 18/11/2009).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Marini Franco ed altri
Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della privacy (1844)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 19/11/2009);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Lauro Raffaele
Obblighi di certificazione sul non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope per i titolari di cariche elettive (1853)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 12ª (Igiene e sanità)
(assegnato in data 19/11/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Della Seta Roberto
Introduzione dell'articolo 593-*bis* del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura (374)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), Commissione straordinaria diritti umani
(assegnato in data 19/11/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Perduca Marco, sen. Poretti Donatella
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico (1799)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 19/11/2009);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Li Gotti Luigi ed altri

Introduzione del delitto di tortura (1884)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), Commissione straordinaria diritti umani (assegnato in data 19/11/2009);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

dep. Fedi Marco ed altri

Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (1843)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

C. 717 approvato da 11ª Lavoro

(assegnato in data 19/11/2009);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Corsi Cesare, sen. Tomassini Antonio

Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/11/2009).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ignazio Marino ha aggiunta la propria firma alla mozione 1-00174 dei senatori Baio ed altri;

i senatori Rizzotti, Perduca, Carrara e Maritati hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00191 dei senatori Zanetta ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Legnini hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00132 dei senatori Bonino ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 novembre 2009)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 58

COSSIGA: sull'attività di collaborazione di funzionari della Banca d'Italia presso la Procura della Repubblica di Milano (4-01232) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

DELLA SETA: sull'ammissibilità dell'utilizzo di alcune tipologie di reti da pesca e sul contrasto alla pesca illegale (4-01642) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

FASANO: sulla figura dell'addetto al controllo disciplinare delle corse ippiche (4-01685) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

FASANO, COMPAGNA: sui danni provocati dal maltempo nella provincia di Salerno (4-01085) (risp. VITO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)

PASTORE: sul possibile reintegro nelle proprie funzioni di un dirigente del Comune di Pescara sottoposto ad indagine da parte della Procura della Repubblica (4-02235) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*)

STIFFONI: sulla liceità di alcune metodologie di pesca da parte di imbarcazioni iscritte nel compartimento marittimo di Chioggia (4-01424) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

STRADIOTTO: sull'infestazione da diabrotica sulle colture di mais, specialmente nella pianura Padana (4-01898) (risp. ZAIA, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

Interrogazioni

MONGIELLO, PROCACCI, ANDRIA, BUBBICO, DONAGGIO, MARITATI, SOLIANI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il *Made in Italy* agroalimentare nel suo insieme è il secondo settore all'interno del sistema economico nazionale preceduto unicamente dal manifatturiero. Un comparto ricco di eccellenze, di distintività, di storia e di valori materiali e immateriali legati ai territori nazionali e capace di attivare, nel suo complesso, circa il 15 per cento del prodotto interno lordo nazionale (PIL);

l'Italia è il secondo Paese produttore ed esportatore di olio d'oliva, può contare su un tessuto produttivo di un milione di aziende agricole, 6.300 frantoi e 500 varietà di olive autoctone. Un paniere produttivo di

alta qualità che si avvale di 38 oli a denominazione di origine controllata e ad indicazione geografica protetta;

il regolamento (CE) n. 1019 del 2002 ha introdotto la normativa per l'olio d'oliva, in base alla quale l'etichetta deve contenere obbligatoriamente: la denominazione di vendita; il nome o la ragione sociale del produttore; la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; la quantità di prodotto; il termine minimo di conservazione; il lotto di produzione;

il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 ottobre 2007, al fine di assicurare la rintracciabilità dell'olio di oliva vergine ed extravergine ha reso obbligatorio indicare nell'etichetta anche lo Stato nel quale le olive sono state raccolte e lo Stato dove è situato il frantoio da cui l'olio viene estratto;

secondo il citato decreto ministeriale è vietato commercializzare in Italia prodotti che non riportino in etichetta le indicazioni di provenienza di cui sopra se la mancanza di dette indicazioni è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o alla provenienza del prodotto;

il citato decreto ministeriale inoltre ha avviato il percorso comunitario culminato con l'approvazione regolamento (CE) n. 182/2009 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio;

il citato regolamento (CE) n. 182/2009 ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2009, l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dello Stato membro da cui provengono le olive utilizzate per la produzione di olio vergine ed extravergine di oliva;

considerato inoltre che:

il comma 4-*quater* dell'articolo 4 dal decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 dispone il divieto ai pubblici esercizi quali ristoranti, pizzerie, eccetera, di proporre al consumo olio d'oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente;

a quanto risulta agli interroganti, ci sono segnalazioni sul territorio nazionale che indicano la diffusione del fenomeno legato alla somministrazione al consumo nei pubblici esercizi di olio d'oliva non etichettato conformemente alla normativa vigente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fenomeno diffuso legato alla somministrazione al consumo nei pubblici esercizi di olio d'oliva non etichettato conformemente alla normativa vigente;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per intensificare l'attività di controllo necessaria al rispetto delle disposizioni normative introdotte dal citato comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2006;

quali iniziative intenda adottare per garantire e monitorare il rispetto e l'effettiva attuazione sul mercato nazionale della normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 182/2009 che, a partire dal 1° luglio 2009, ha introdotto l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dello Stato

membro da cui provengono le olive utilizzate per la produzione di olio vergine ed extravergine di oliva, adottando iniziative di controllo nei pubblici esercizi e nella grande distribuzione organizzata.

(3-01051)

TOMASELLI, MONGIELLO, MARITATI, FILIPPI Marco. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la scorsa settimana l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) aveva rappresentato, con una propria circolare ai dirigenti degli aeroporti italiani, la possibilità per i passeggeri di utilizzare entro i confini italiani, al pari del passaporto e della carta di identità, anche altri documenti in corso di validità, la cui legittimità discende formalmente dalla normativa vigente;

a ciò ha fatto seguito la indisponibilità della Ryanair, annunciata nei giorni scorsi dall'amministratore delegato Michael ÓLeary, ad accettare tale indicazione per «problemi di sicurezza», con una interpretazione a giudizio degli interroganti singolare, quanto arbitraria;

in realtà, come ha ribadito l'ENAC, il piano nazionale della sicurezza prevede esplicitamente che vengano accettati i documenti in corso di validità, non limitandoli al passaporto o alla carta d'identità, ma rimanendo alla normativa nazionale l'individuazione di tali documenti;

il passeggero, pertanto, ha la possibilità di dimostrare la propria identità anche attraverso documenti diversi dal passaporto e dalla carta di identità, secondo quanto previsto dall'ordinamento italiano;

l'ENAC ha sostenuto l'imperatività di tali norme ribadendo che la verifica dell'identità del passeggero attiene a profili di pubblica sicurezza e che, pertanto, le disposizioni relative non possono essere derogate dalle parti in ambito contrattuale, in quanto si tratta di norme di diritto pubblico;

tale evidente discrasia rischia di determinare disagi e disguidi a danno dei passeggeri che non hanno con sé il passaporto o la carta di identità, ma che sono muniti di altri documenti di identità validi in Italia e rischia, altresì, di creare confusione e disorientamento circa la coerenza e l'affidabilità delle stesse procedure di sicurezza;

rilevato che l'aspetto ancora più grave ed assolutamente inaccettabile di questa vicenda è rappresentato dalla «minaccia» che ha aggiunto lo stesso amministratore delegato della Ryanair, annunciando la volontà di rallentare o cancellare l'apertura delle nuove basi di Bari e Brindisi se non venisse ritirata tale direttiva;

ricordato che:

l'apertura di due nuove basi di Ryanair a Bari e Brindisi, da dove dovrebbero partire dal gennaio 2010 rispettivamente altre nove e altre quattro rotte, è il frutto di un lungo impegno della Regione Puglia e di un importante investimento pubblico a supporto di tale nuova offerta di collegamenti aerei;

tale prospettiva ad opinione degli interroganti è fondamentale per contribuire a consolidare il sistema aeroportuale pugliese, che negli ultimi

anni cresce in modo costante e che, dai nuovi collegamenti programmati, prevede un aumento stimato del traffico passeggeri che potrebbe sfiorare i due milioni di passeggeri, con una ricaduta occupazionale indiretta sul territorio regionale di mille unità per ogni milione di passeggeri trasportati;

considerato che tali obiettivi in alcun modo possono oggi essere messi in discussione da vicende marginali come quella in corso,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati in premessa;

quali iniziative di competenza intenda adottare allo scopo di mettere fine all'allarmismo che le dichiarazioni attribuite all'amministratore delegato della compagnia irlandese stanno suscitando in questi giorni nei passeggeri di tutto il Paese ed, in particolare, nei cittadini pugliesi.

(3-01052)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LUMIA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
– (*Già 3-00739*)

(4-02288)

GRAMAZIO. – *Al Ministro per i rapporti con le Regioni.* – Considerato che a quanto risulta all'interrogante:

l'ex Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo ha nominato in data 15 dicembre 2005, con apposito decreto, Luca Petrucci Presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater);

lo stesso Petrucci era nel Consiglio d'amministrazione dell'Ater dal novembre 2003;

Luca Petrucci è legale di Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio;

considerato altresì che l'Ater di Roma, con i suoi 491 dipendenti, più che un ente pubblico è una grande famiglia dove sono in tanti, tra i dipendenti, ad avere un fratello, un genitore, uno zio, un figlio o un nipote che lavorano nella stessa struttura;

a quanto consta all'interrogante:

la parentela più evidente riguarda Carlo Maltese, direttore generale dell'Ater dal 5 gennaio 2006, atteso che nella struttura è stata assunta la nipote (Annetta De Marco, 35 anni, laureata in Architettura, con un posto a tempo pieno e indeterminato nella sezione tecnica della seconda zona con il livello A3), entrata su concorso indetto dall'Ater il 6 giugno 2007. A presiedere la commissione d'esame, che ha giudicato i candidati, è stato proprio il direttore generale Maltese. A nominare gli altri membri della commissione, è ancora Maltese, secondo quanto è previsto dallo statuto aziendale e dal regolamento di organizzazione.

A causa del rilevante numero di domande pervenute, il 26 ottobre 2007 è stata fatta una preselezione: la nipote si è presentata insieme a 31

aspiranti funzionari, ha passato per poco la prova scritta (punteggio 22,5/30), ha acceduto all'orale dove la prova comportava anche un «colloquio di gruppo» di carattere attitudinale. In pratica, la ragazza ha svolto un colloquio con lo zio e con gli altri membri nominati dallo zio. Alla fine è arrivata penultima (punteggio 21,5/30), ma è stata assunta;

al servizio avvocatura dell'Ater, da quando il Presidente è Luca Petrucci, vi è Manuela Scerpa, moglie dell'avvocato Roberto Staro, che lavora nello studio legale privato del Presidente Petrucci;

in azienda sono poi tanti i dipendenti con incarichi «politici». C'è un consigliere del Partito Democratico (PD) al nono municipio, Pietro Fabbri, assunto da circa sei mesi nella sezione amministrativa, c'è l'assessore in quota PD del quindicesimo municipio, Rodolfo Zampa, architetto dell'ufficio ascensori, c'è il segretario di una sezione del PD di Piazza Monte Baldo, Stefano Porciani, della sezione amministrativa della seconda zona, c'è il tesoriere del PD della sezione di Casal Monastero, quinto municipio, Paolo Carpanella, quadro dirigente del servizio finanziario, c'è addirittura la presidente di un circolo *on-line* del PD «Barack Obama», Estella Marino, insediata all'ufficio programmazione, c'è l'architetto della sezione tecnica della seconda zona Cristina Grancio, Presidente di un comitato di quartiere Nuovo Salario. È un noto militante PD anche Alfredo Junior Borrelli, ingegnere della sezione tecnica della terza zona. C'è posto anche per gli sconfitti alle elezioni, come Leonardo Iavarone candidato del PD a Montesacro e assunto l'8 luglio 2009, adesso al servizio alienazione, mentre alla sezione segnalazioni utenza e rapporti con uffici alloggi, c'è la sorella del consigliere comunale PD Antonio Stampete;

all'Ater lavora anche Davide De Felicis, nella sezione amministrativa della terza zona, figlio dell'ex dirigente alle politiche abitative del Comune, nell'era Veltroni, Pierberardo De Felicis, indagato nel 2008 dalla Procura di Roma per il reato di abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta sull'assegnazione delle case popolari;

rientra nel capitolo delle assunzioni maggiormente contestate, quella di Daniel Modigliani, architetto, dirigente quadro del servizio nuovo interventi, già direttore dell'ufficio del nuovo piano regolatore del Dipartimento VI del Comune di Roma. Sulle modalità che hanno portato alla selezione del «padre» del Prg di Veltroni, ma anche di Daria Luciani del servizio gestione amministrativa, il 19 gennaio 2009 il Consigliere Regionale del Popolo della Libertà, Tommaso Luzzi, ha presentato un'interrogazione al Presidente Marrazzo;

l'Avvocato Luca Petrucci, su «Il Giornale», ha così dichiarato: «Per quanto è di mia conoscenza non c'è alcuna *Parentopoli* all'Ater. Ci saranno al massimo due o tre persone che hanno una sorella, credo di un Assessore, o un parente nell'ente. E comunque quelle persone sono state assunte dopo un regolare concorso. Se poi venissero fuori casi che non conosciamo, attiveremo immediatamente una verifica interna»;

ci sarebbero stati anche settemila «ricchi» a occupare le case destinate al popolo. Persone che pur non avendo i requisiti di reddito previsti

dalla normativa godono di un alloggio pagando cifre irrisorie, in alcuni casi 10 euro mensili di affitto. Per non dire delle case vendute a prezzi irrisori (appartamenti che vanno da 45 a 130 metri quadrati ceduti, in media, a un prezzo oscillante fra i 45.000 e i 65.000 euro) per le quali l'Ater ha fatto una brutta figura. Dopo lo scandalo, scoppiato due anni fa, bersagliato dalle critiche mediatiche e politiche, il Presidente Marrazzo ha ordinato la sospensione immediata delle cessioni degli appartamenti di pregio. Sull'Ater la magistratura è stata costretta a intervenire non di rado: un anno fa, sul fronte dell'assegnazione degli alloggi (che spetta al Comune di Roma) sono state indagate undici persone per abuso d'ufficio, tra cui tre dirigenti del Comune per attività connesse nel periodo della Giunta Veltroni,

si chiede di sapere quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere a garanzia della trasparenza della gestione dell'Ater e delle sue assunzioni.

(4-02289)

GRAMAZIO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i rapporti con le Regioni.* – Premesso che:

l'interrogante ritiene importante richiamare l'attenzione su una tematica illustrata in un'interrogazione presentata al Consiglio regionale del Lazio dal consigliere Tommaso Luzzi, di cui si richiamano i contenuti principali;

in data 7 febbraio 2009 sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 5 è stato pubblicato l'accordo di programma tra il Comune di Artena (Roma) e la società Lari di Colleferro, progetto Asp identificativo 827/2003, che prevede la realizzazione nel comune di Artena di un progetto infrastrutturale chiamato «Valle Fini», su un area distinta in catasto al Fig. 10 part. 1719-1855;

a parere dell'interrogante le varie deliberazioni comunali dell'accordo di programma sono state approvate in difformità ai minimi e rapporti minimi inderogabili di legge previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e delle linee guida ai progetti Asp di cui alla circolare dell'assessore all'urbanistica del 13 novembre 2007;

sarebbe opportuno a giudizio dell'interrogante avocare da parte della Presidenza della Regione Lazio il progetto infrastrutturale LARI srl, nell'ambito del Patto territoriale delle colline romane di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 30 del 12 marzo 2005, sospendendo immediatamente i permessi di costruire per i seguenti rilievi di illegittimità:

falsi presupposti di legge previsti dal comma 203 della legge n. 662 del 1996 che definisce il «Contratto di area» come strumento da attivarsi in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri; mancanza della finalità pubblica dell'intervento, poiché si tratta di un centro polifunzionale con destinazione residenziale, commerciale alberghiera, nell'ambito del Patto territoriale delle colline romane e a fronte dello scambio di una volumetria pubblica di circa 1.000 metri cubi, l'impresa ha ottenuto un premio di cubatura di

26.000 metri cubi suddivisi in 6 palazzi e 2 alberghi privati, circa 70 appartamenti e numerosi locali commerciali, pertanto ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, Testo unico n. 380 del 2001, non può essere concessa la deroga allo strumento urbanistico per le palazzine residenziali private, per cui l'intervento dovrà essere inquadrato con il normale strumento urbanistico previsto dalla legge n. 167 del 1962 e dalla legge n. 457 del 1978, poiché l'area è già destinata a zona C1 nel Piano regolatore generale;

manca di una delibera di Consiglio comunale di recupero dagli *standard* urbanistici, dovuti al notevole incremento di volumetria del progetto Asp identificativo 827/2003;

manca della viabilità del complesso immobiliare con le altre zone del paese, che renderà più onerosa l'attuazione dello strumento urbanistico; inoltre, dato che sarà cementificato tutto il lotto, le aree necessarie per realizzare le strade indispensabili per il complesso immobiliare sono state recuperate sui terreni dei confinanti, che si sono costituiti in un comitato civico al fine di reprimere gli effetti dei soprusi edilizi. Vista, a giudizio dell'interrogante, la totale assenza d'imparzialità della pubblica amministrazione, essi dovranno tutelare i propri diritti davanti alla legge;

l'area in passato era stata già oggetto di due progetti di pubblica utilità, si vedano la delibera del Consiglio comunale n. 275 del 4 dicembre 1988 relativa al progetto della scuola di Liuteria, scuola di musica e auditorium e la delibera al Consiglio comunale n. 10 del 26 aprile 2002, relativa al progetto della nuova viabilità che avrebbe costituito un corso stradale con il centro del paese e le altre zone C1;

l'approvazione del progetto Asp Lari potrebbe a giudizio dell'interrogante essere una strategia politico-amministrativa di carattere immobiliare per non pagare la plusvalenza dell'area edificabile per ottenere un maggiore sfruttamento volumetrico della stessa a costo zero, con danno dell'intera comunità. Il progetto disattende le norme nazionali, regionali e quelle del Piano regolatore generale comunale, violazioni non giustificate né da un incremento demografico della popolazione né dalla necessità di case e/o alberghi, poiché come risulta dalla fonte ISTAT 2008 il Comune di Artena ha 14.000 abitanti e 5.000 abitazioni, con oltre dieci attività turistico-ricettive che stanno attraversando una profonda crisi;

alterazione dell'originario piano di campagna come documentato dagli allegati fotografici; nel progetto di cui Bur Lazio n. 5 del 7 febbraio 2009, disegno n. AR01 del dicembre 2004, consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Artena in data 28 giugno 2009, è possibile rilevare l'assenza del profilo del suolo *ante operam*. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 art. 25, comma 2, lettere c) e d), prevede «i profili significativi dell'intervento (...) prima e dopo la realizzazione» con le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario *ante operam* sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento; inoltre, la sentenza di Consiglio di Stato, sezione V, num. 3589, del 1º luglio 2002, afferma che l'interramento di un edificio

«deve intendersi riferito all'originario piano di campagna e non a quello artificiale conseguente a consistenti reinterri» e di conseguenza soltanto «i volumi costruiti al di sotto dell'originario piano di campagna non incidono sulla volumetria consentita»;

la conseguenza di eventuali difformità è l'innalzamento a dismisura degli edifici: per l'albergo privato del fronte Nord è prevista un'altezza di 17,10 metri lineari (quando lo strumento della deroga prevede un massimo di 11 metri lineari); con l'alterazione del piano originario si arriverebbe tra pseudo-interrato e fuori terra a quasi 21 metri lineari;

qualora, come appare sui 110 metri del fronte nord e come evidenziano gli elaborati tecnici, si dovesse accrescere l'originario piano di campagna anche di oltre 3,5 metri, non risulta dagli atti acquisiti un progetto esecutivo per il contenimento di detto rialzo. Si ricorda che un intervento di tali proporzioni, se malfatto, potrebbe rappresentare un grave rischio per la comunità. Esiste, inoltre, il serio pericolo che, in caso di pioggia eccessiva, le strade limitrofe del preesistente villaggio potrebbero trasformarsi in torrenti in piena con conseguente allagamento della campagna sottostante,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intendano promuovere i Ministri in indirizzo per addivenire alla soluzione di quanto sopra descritto, anche in considerazione del rischio di pesanti cesure urbane tra il preesistente edificato e il nuovo progetto, che genererebbero frammentazioni ed isolamenti con il rischio di ghettizzazioni ed emarginazione sociale, invece di integrare e mettere in relazione le parti di un centro abitato.

(4-02290)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01051, della senatrice Mongiello ed altri, sull'attuazione della normativa comunitaria in fatto di commercializzazione dell'olio d'oliva.

